Prof. Avv. A N T O N I O S A I T T A
Via F. Bisazza, 14
– 98122 MESSINA –
Tel. 090 – 714099 – Fax 090/770228

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso

nell'interesse dell'Avv. **Francesco Russo**, nato a Barcellona P.G. il 9 marzo 1957, con studio in Barcellona P.G. (ME), Via Roma, 208, (C.F. RSSFNC57C09A638S) in proprio e nella qualità di Presidente *pro-tempore* dell'**Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto**, con sede in Barcellona P.G., c/o il Palazzo di Giustizia, (C.F. 90004630837), autorizzato a stare in giudizio con deliberazione del Consiglio dell'Ordine 26 gennaio 2017 (All. 2), rappresentato e difeso per mandato speciale in calce al presente atto dal Prof. Avv. Antonio Saitta (C.F.: STTNTN63M13F158C; PEC antonio.saitta@certmail-cnf.it; FAX: 090 770228) e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, Via Ennio Quirino Visconti, 20 (studio Ristuccia & Tufarelli)

contro

il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,** in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso come in atti,

per l'annullamento,

previa sospensione, del D.M. 1 dicembre 2016 (All. 3), avente ad oggetto "*Rideterminazione del personale di magistratura dei Tribunali ordinari e delle relative Procure della Repubblica*", nella parte in cui (tabella "E", All. 3 Bis) riduce di una unità il numero dei "Sostituti" dell'Ufficio della Procura della Repubblica presso il predetto Tribunale portando, così, il contingente di magistrati requirenti dell'Ufficio da 5 unità a 4 (Sostituti, al netto del Procuratore Capo) e nella parte in cui non aumenta il numero dei magistrati

assegnati alle funzioni giudicanti.

P r e m e s s e:

Con i DD. Lgs. 7 settembre 2012 n. 155 e 156, in esecuzione delle deleghe ricevute dall'art. 1, comma 2, L. 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il Governo ha soppresso alcune sedi di Tribunali e delle corrispondenti Procure della Repubblica.

Con il D.M. qui impugnato (All. 3) il Ministero della Giustizia ha revisionato le piante organiche degli uffici giudicanti e requirenti di primo grado, anche non direttamente interessati da modifiche al proprio assetto territoriale, al dichiarato "*fine di realizzare una distribuzione delle risorse disponibili idonea a fare conseguire una maggiore efficienza al sistema giudiziario*".

A conclusione di una complessa attività istruttoria svolta dal "*Tavolo di coordinamento*" (e della quale si dirà *infra*), il Ministero sviluppava una "*Relazione tecnica definitiva sul progetto di rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura negli uffici giudiziari di primo grado*" datata 15 luglio 2016 (All. 4), contenente la proposta, per quanto qui di interesse, di sopprimere un posto di magistrato requirente presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto (cfr. Tab. B, pagg. 13; All. 5) e non di non aumentare quelli giudicanti.

Il Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Messina, al quale la proposta ministeriale era stata trasmessa con nota 1 agosto 2016, n. P16422/2016 (All. 6), esprimeva il proprio parere negativo deliberato nella seduta del 19 settembre 2016 (All. 7) sulla base anche della relazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G. 13

settembre 2016 (All. 8) e del Presidente del medesimo Tribunale (7 maggio 2016, n. 983, All. 9 e 20 ottobre 2016, n. 2320, All. 10) condivise anche dal Consiglio dell'Ordine con deliberazione 14 settembre 2016 (All. 11).

Anche il C.S.M., pur dando un giudizio complessivamente positivo sullo schema di D.M., esprimeva "***parere contrario sull'intera proposta***" relativa al Circondario di Messina nella seduta plenaria del 23 novembre 2016 (All. 12). In particolare, secondo l'organo di autogoverno, per quanto attiene alla proposta di sopprimere un posto di Sostituto presso il Tribunale di Barcellona:

> Per il settore requirente, il Consiglio ritiene di dover richiedere, rispetto al progetto ministeriale, l'eliminazione della prevista riduzione di 1 unità per la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto e, pertanto, il ripristino della precedente pianta organica.

La motivazione era presto evidenziata (cfr. parere C.S.M., pag. 32 (All. 12):

> Per quanto riguarda l'ufficio della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto si è ritenuto che la prospettata riduzione dell'organico potesse compromettere la funzionalità di un ufficio di così ridotte dimensioni.

Condivideva, per il resto, la proposta ministeriale (e quindi, anche nella parte in cui non era prevista alcuna implementazione dei magistrati giudicanti nel Tribunale di Barcellona P.G.

Sulla base dei pareri acquisiti il Ministero predisponeva una "2^ *relazione tecnica*" (All. 13) nella quale, esaminato il parere del C.S.M., concludeva nel senso che "***…la richiesta di ripristino dell'attuale pianta organica per la Procura della Repubblica di BARCELLONA POZZO DI GOTTO (che nel progetto ministeriale, ha subito la decurtazione di 1 sola unità) non merita, invece, accoglimento, in quanto trattasi di sede non distrettuale, con carichi di lavoro compatibili con la media nazionale***".

Il D.M. conclusivo del procedimento, pertanto, dopo aver evidenziato che il C.S.M. "*ha richiesto l'adozione di alcune integrazioni, tenendo conto dei contributi di valutazione offerti dai Consigli giudiziari*", affermava che "*le integrazioni richieste nel citato parere possono essere accolte, nei limiti e con i contenuti descritti nella relazione tecnica integrativa allegata al presente verbale, che deve intendersi integralmente richiamata*". Pertanto, la tabella "E" approvata in uno al D.M. in parola disponeva la soppressione di un posto di magistrato requirente presso la Procura della Repubblica di Barcellona e non concedeva nessun nuovo posto di giudice presso il Tribunale.

Si tratta, di tutta evidenza, di un provvedimento palesemente errato e illegittimo, che merita di essere riformato per i seguenti

M o t i v i:

1 – Sulla legittimazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ad impugnare atti concernenti l'organizzazione degli uffici giudiziari del circondario.

Al fine di prevenire infondate eccezioni preliminari, è bene ribadire la piena legittimazione dell'Ordine forense locale, quale ente esponenziale dei soggetti particolarmente qualificati (gli avvocati del Foro locale) all'efficienza del servizio giudiziario in ambito territoriale.

In questo senso il Consiglio dell'Ordine del circondario giudiziario sul quale il provvedimento contestato produce immediatamente i suoi nefasti effetti è rappresentativo degli interessi collettivi di tutti gli avvocati iscritti.

La riduzione del numero dei magistrati requirenti assegnati agli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale locale, infatti, determina, in termini oggettivi e inevitabili, ulteriori disfunzioni al già disastrato sistema

giudiziario locale, rendendo ancora più lunghi i tempi medi di definizione di tutti i procedimenti in corso e di quelli destinati a sopravvenire nei prossimi anni.

A maggior ragione determina gravissime conseguenze la mancata implementazione dei magistrati addetti alle funzioni giudicanti, attesa il cronica sottodimensionamento dell'organico del Tribunale rispetto alle reali esigenze.

Ciò vale, ovviamente, sia per i giudizi penali, ma anche per quelli civili nei quali è previsto l'intervento del P.M., e, in generale, per le denunzie e le varie segnalazioni di *notitiae criminis* giunte alla magistratura requirente e che, con un minor numero di Sostituti addetti, potranno essere istruite con solo ulteriori difficoltà e ritardi.

Si consideri che, come evidenziato dal Procuratore capo nella Relazione al Consiglio giudiziario del 13 settembre 2016 (all. 7 pag. 2), la soppressione "solo" (come afferma il Ministero) di una unità di Sostituto Procuratore su un organico di cinque unità, comporta una decurtazione del 20% della dotazione dell'intero ufficio. È come se a Napoli o a Roma se ne cancellassero venti in un sol colpo.

La Procura della Repubblica di Barcellona, operando nel contesto territoriale a più alta densità mafiosa della Provincia di Messina, è sede di numerosissimi processi relativi a fatti di criminalità organizzata *ex* art. 416/*bis* c.p., per i quali vengono addetti a svolgere attività di udienza Sostituti in servizio presso quel Tribunale e non presso quello distrettuale. Consegue da ciò che l'impegno di tali magistrati determina il rallentamento dei processi ordinari con conseguenti ricadute negative generali sull'efficienza di tutto il

Tribunale.

L'Avv. Russo, inoltre, interviene anche quale avvocato iscritto al locale ordine forense e, quindi, interessato direttamente all'organizzazione degli uffici giudiziari in cui prevalentemente opera e la cui crescente inefficienza (anche in ragione degli effetti del provvedimento impugnato) ne lede le potenzialità lavorative.

Pacifica in giurisprudenza la legittimazione degli ordini professionali: "*va, pertanto, affermata innanzitutto la sussistenza della legittimazione attiva della parte appellante, posto che gli ordini professionali sono legittimati a tutelare in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti dei quali hanno la rappresentanza istituzionale: e ciò non solo allorquando si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa, ma anche quando si tratti di perseguire comunque vantaggi di carattere strumentale, giuridicamente riferibili all'attività di competenza professionale della categoria rappresentata (così, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 24 gennaio 2002 n. 391 e, più recentemente, 30 settembre 2013 n. 4854)*" (così, C.d.S., sez. V, 31/12/2014, n. 6447).

Anche secondo codesto On.le Tribunale "*di recente l'Alto Consesso è venuto a chiarire i presupposti dell'azione degli Ordini Professionali, specificando che questi "hanno legittimazione a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria di soggetti di cui abbiano la rappresentanza istituzionale qualora si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa, o allorché si tratti comunque di conseguire determinati vantaggi - sia pure di carattere strumentale - giuridicamente riferibili alla intera categoria, con il limite derivante dal divieto di occuparsi*

di questioni relative ad attività non soggette alla disciplina o potestà degli Ordini medesimi." (C. Stato, sezione IV, 30 settembre 2013, n. 4854)" (T.A.R. Roma, Sez. III, 17/04/2014, n. 4188).

2 – Sulle conseguenze dell'accoglimento del presente ricorso.

Prima di entrare nel merito delle questioni, è anche il caso di evidenziare all'On.le Collegio che l'accoglimento del presente ricorso non determinerà alcuna alterazione della complessiva assegnazione di risorse alle altre Procure o a agli altri Tribunali e che nessun altro circondario subirà decurtazioni o conseguenze negative di alcun tipo.

Come avvertito dallo stesso organo di autogoverno nel parere citato (cfr. pag. 56, All. 12), "***rileva da ultimo il CSM che le maggiori risorse di organico necessarie per dare attuazione alle integrazioni richieste potrebbero essere agevolmente recuperate dalla riduzione, a normativa primaria invariata, delle piante organiche dei magistrati distrettuali giudicanti e requirenti. Si osserva infatti che dai dati a disposizione di questo Consiglio, l'organico dei magistrati distrettuali registra una vacanza pressoché costante nel tempo pari a quasi il 50% della consistenza complessiva (attualmente 49 vacanze su 103 posti)***".

Nulla, pertanto, si opporrà all'accoglimento del presente ricorso.

3 – Violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. Violazione e falsa applicazione dell'art. 117, primo comma Cost. e dell'art. 6 C.E.D.U. Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento. Difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione: violazione e falsa applicazione dell'art. 3, L. 7 agosto 1990, n.241.

3.1. Occorre premettere che la originaria proposta ministeriale è stata

formulata a seguito di una complessa istruttoria nella quale si sono valutati una ricca serie di dati statistici ed obiettivi (ma alcuni assai significativi, come si dirà oltre, sono stati arbitrariamente pretermessi o sottovalutati). La scelta finale sulle sedi giudiziarie da potenziare e quali da sguarnire, però, è stata esclusivamente politica e, in alcuni casi, davvero arbitraria.

Non è il giudizio di chi scrive ma quanto dichiara, con onestà e trasparenza, lo stesso Ministero nella propria relazione tecnica (cfr. pag. 11, All. 4):

> L'individuazione e la considerazione riservata ai diversi indicatori è stata coniugata, come premesso, con le esigenze derivanti da fondamentali scelte di politica giudiziaria, con particolare riferimento alla necessità indicata dall'Autorità politica di dare adeguata risposta alla domanda di giustizia delle aree territoriali cui corrispondono i tessuti produttivi più forti del Paese e dei quali è essenziale il sostegno dei processi di crescita (è, innanzitutto, il caso di alcuni distretti del Nord-est), quanto di corrispondere alle peculiari esigenze di presidio del ruolo della giurisdizione sia nei territori caratterizzati dalla presenza di endemici e pervasivi fenomeni di criminalità organizzata sia laddove comunque si avvertano precipue esigenze di salvaguardia e promozione della coesione sociale.

Quindi, una scelta determinata dalla "***necessità, indicata dall'Autorità politica di dare adeguata risposta alla domanda di giustizia delle aree territoriali cui corrispondono i tessuti produttivi più forti del Paese e dei quali è essenziale il sostegno dei processi di crescita (è, innanzitutto, il caso di alcuni distretti del Nord.est)…***", coniugata alla necessità di potenziare anche i territori maggiormente caratterizzati dai fenomeni di criminalità mafiosa o di disgregazione sociale.

Il risultato è stato quello di potenziare vistosamente alcuni distretti (Bologna: + 22 giudicanti + 6 requirenti; Brescia: + 18 giudicanti + 7 requirenti; Firenze: + 9 giudicanti + 2 requirenti; Venezia + 29 giudicanti + 9 requirenti; Catanzaro + 15 giudicanti + 6 requirenti; Reggio Calabria + 11 giudicanti + 1 requirente) a danno di altri. Anche in tal caso non è

l'opinione dello scrivente ma del C.S.M. che nel rilasciare il proprio parere (pag. 56, all. 12) ha formulato significative proposte di modifica per attenuare gli squilibri registrati a favore di alcuni distretti posti nelle regioni settentrionali:

> Peraltro, attraverso gli interventi correttivi proposti dal Consiglio, si realizzerebbe anche una più equilibrata distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, in quanto il progetto ministeriale privilegia gli uffici del nord, mentre le integrazioni proposte dal Consiglio consentono di effettuare un riequilibrio sostanziale tra tutte le aree del territorio nazionale.

Si tratta di un metro di azione inaccettabile perché in aperto contrasto con i principi costituzionalmente invocati. Il diritto alla giustizia non può essere privilegiato o negato, ritardato o accelerato in ragione dello sviluppo economico di un territorio, ma è un diritto fondamentale dell'uomo da assicurare nello stesso modo su tutto il territorio nazionale. Nessuno si sognerebbe mai (ci si augura) di affermare che il diritto alla salute, alla vita, alla libertà personale o alla libertà di manifestazione del pensiero debbano essere assicurati principalmente nelle "***aree territoriali cui corrispondono i tessuti produttivi più forti del Paese***" (per usare le parole del Ministero): non si capisce perché, allora, un altro diritto fondamentale, come quello alla giustizia, possa essere condizionato in base al reddito *pro-capite* o alla latitudine in cui i cittadini vivono o lavorano!

La Corte costituzionale, invero, ha posto il diritto alla difesa non soltanto nel novero di quelli "fondamentali" dell'uomo, ma addirittura tra quelli "supremi" del nostro ordinamento costituzionale (cfr. sentt. nn. 98 del 1965, 18 del 1982, ord. 38 del 1988): "*Alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte non vi è poi dubbio che l'art. 24 della*

Costituzione enunci un principio fondamentale del nostro ordinamento. Valga per tutte richiamare la sentenza n. 18 del 1982, nella quale è testualmente affermato che il diritto alla tutela giurisdizionale, già annoverato fra quelli inviolabili dell'uomo, va ascritto "tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio". Ed ancora: "Il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti - strettamente connesso ed in parte coincidente con il diritto alla tutela giurisdizionale cui si è fatto dianzi riferimento - trova la sua base soprattutto nell'art. 24 della Costituzione"" (C. Cost., sent. 232 del 1989).

Quanto al suo esercizio, di recente ha ribadito come "***fin dalla sentenza n. 98 del 1965 in materia comunitaria, questa Corte affermò che il diritto alla tutela giurisdizionale «è tra quelli inviolabili dell'uomo, che la Costituzione garantisce all'art. 2, come si arguisce anche dalla considerazione che se ne è fatta nell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo» (punto 2. del Considerato in diritto). In una meno remota occasione, questa Corte non ha esitato ad ascrivere il diritto alla tutela giurisdizionale «tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio» (sentenze n. 18 del 1982, nonché n. 82 del 1996). D'altra parte, in una prospettiva di effettività della tutela dei diritti inviolabili, questa Corte ha anche osservato che «al riconoscimento della titolarità di diritti non può non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi ad un giudice in un***

procedimento di natura giurisdizionale»: pertanto, «l'azione in giudizio per la difesa dei propri diritti (…) è essa stessa il contenuto di un diritto, protetto dagli articoli 24 e 113 della Costituzione e da annoverarsi tra quelli inviolabili e caratterizzanti lo stato democratico di diritto» (sentenza n. 26 del 1999, nonché n. 120 del 2014, n. 386 del 2004 e n. 29 del 2003). Né è contestabile che il diritto al giudice ed a una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti inviolabili è sicuramente tra i grandi principi di civiltà giuridica in ogni sistema democratico del nostro tempo" (Sent. n. 238 del 2014).

I criteri seguiti dal Ministero, pertanto, sono palesemente illegittimi perché repellenti rispetto ai principi costituzionali richiamati.

È bene fermarsi sul punto.

3.2. Il Ministero ammette in un secondo passaggio della relazione tecnica (pag. 23, All. 4) di avere assunto scelte di potenziamento di alcune sedi in base a valutazioni del tutto arbitrarie, a prescindere da qualsiasi riscontro di ordine oggettivo e con buona pace delle tante tabelle esibite:

> Altri distretti, come Reggio Calabria, hanno ricevuto un complessivo rafforzamento con riguardo precipuo agli organici dei magistrati giudicanti, anche in ragione dell'opportunità di salvaguardare ed anzi valorizzare la complessiva efficacia dell'intervento giudiziario.

Tutto è questa affermazione tranne che una motivazione conforme ai criteri imposti dall'art. 3, L. n. 241 del 1990. Si tratta di una mera petizione di principio, una formula tautologica e apodittica ("*opportunità di salvaguardare ed anzi valorizzare la complessiva efficacia dell'intervento giudiziario*") che, secondo il Ministero potrebbe giustificare la scelta di fare "figli e figliastri". Perché "*valorizzare la complessiva efficacia dell'intervento giudiziario*" a Prato (+ 2 giudicanti, + 1 requirente), a Pistoia (+1 giudicante ,+ 1

requirente), a Nola (+ 3 giudicanti, + 1 requirente), a Torre Annunziata (+ 2 giudicante, + 1 requirente) o addirittura a Verona (+5 giudicanti, +1 requirente), a Vicenza (+6 giudicanti, + 1 requirente), a Treviso (+6 giudicanti, +1 requirente) e ridurla, invece, a Barcellona? Perché "valorizzare" a macchia di leopardo?

Le ragioni sono ignote: *"vuolsi così colà ove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare*".

È tanto palese e grave l'illegittimità dei criteri (politici e arbitrari) seguiti dal Ministero da dover determinare l'annullamento integrale, *in parte qua*, del D.M. impugnato.

3.3. Per dovere di completezza difensiva valgono, altresì, le seguenti considerazioni.

Come si accennava poco sopra, il Ministero ha richiamato nella propria proposta una serie di parametri statistici (cfr. *Relazione tecnica*, pagg. 15 ss., All. 4): 1) la popolazione residente; 2) le sopravvenienze di giudizi civili e penali e le pendenze; 3) i *cluster* dimensionali; nonché 4) le imprese presenti sul territorio; 5) l'incidenza della criminalità organizzata; 6) la presenza di persone presenti a qualsiasi titolo sul territorio (c.d. *city users*).

Invero, il Ministero ha pretermesso alcuni elementi essenziali di giudizio e tale mancanza ha reso del tutto inattendibili i parametri richiamati (comunque inficiati dal condizionamento politico di cui si è detto sopra). In particolare:

a) La valutazione meramente quantitativa dei procedimenti è un macroscopico errore di analisi compiuto dal Ministero. Soprattutto nel settore penale, infatti, la consistenza e la gravosità della fase istruttoria, di quella

cautelare e di quella dibattimentale va ponderata e non meramente conteggiata aritmeticamente. Non sfugge a nessuno, infatti, che ben altra cosa è la complessità di un'indagine e di un processo coinvolgente singoli imputati oppure una pluralità di soggetti; ben altro sono i procedimenti per reati comuni ed altro quelli per reati associativi, soprattutto se di stampo mafioso.

Si tratta di elementi di valutazione ben evidenziati dal Procuratore Capo nella propria relazione (cfr. pagg. 4 ss. All. 8) e dal Consiglio giudiziario (parere del 19 settembre 2016, pagg. 8 ss., spec. pag. 10, All. 7). Fra l'altro, se è vero che Barcellona non è sede di D.D.A., è pur vero che numerosissimi reati "ordinari" originano in contesto mafioso o sono "spia" di criminalità mafiosa. Si tratta, dunque, di carichi di lavoro che gravano specificamente su una Procura di frontiera come quella di Barcellona, impegnata a lavorare in stretto coordinamento con la D.D.A., e avrebbero dovuto indurre a potenziare più che a sguarnire il principale presidio di legalità in un territorio segnato dalla presenza di associazioni mafiose tra le più attive e sanguinarie.

Il Ministero, invece, non ha preso in considerazione tutto ciò, limitandosi a "contare" i procedimenti, finendo così col trattare uniformemente realtà territoriali profondamente diverse e, quindi, bisognose di interventi assai differenziati.

b) I procedimenti in materia di criminalità mafiosa e i fenomeni di disgregazione sociale costituiscono uno dei parametri indicati dallo stesso Ministero per implementare le risorse giudiziarie, ma poi inspiegabilmente non tenute in conto nel caso del Tribunale e della Procura della Repubblica di Barcellona. Come si accennava, infatti, la Provincia di Messina è posta nel punto di incontro tra alcuni dei più pericolosi contesti criminali del Paese:

così come hanno dimostrato ricerche storico-sociologiche, indagini parlamentari, cronache e soprattutto numerose sentenze avallate ormai anche dal giudizio della Suprema Corte, il territorio messinese si è purtroppo rivelato permeabili a infiltrazioni mafiose dalla vicina Calabria, dalla Provincia di Catania e da quella di Palermo.

Inoltre, esistono vere e proprie *enclave* mafiose autoctone nel territorio della Citta di Barcellona P.G. oltre al comprensorio montuoso dei Nebrodi. Solo pochi mesi addietro, peraltro, è stato compiuto un gravissimo attentato di chiaro stampo mafioso ai danni della vita del Presidente del Parco dei Nebrodi Dr. Giuseppe Antoci e si sono registrati altri atti intimidatori a danno di Sostituti Procuratori della Repubblica in forza alla Procura di Barcellona P.G. e della D.D.A. di Messina. Addirittura è stato sventato un piano volto ad attentare alla vita di un sostituto addetto proprio alla Procura di Barcellona (cfr. la relazione del Procuratore Capo 13 settembre 2016, ult. pag., All. 8).

Il Ministero non ha neppure tenuto conto che i processi per mafia si svolgono presso i tribunali territorialmente competenti e in quell'occasione le funzioni di P.M. sono svolte non dai Sostituti addetti alla D.D.A., ma da quelli territoriali. A Barcellona, per fare solo qualche esempio più evidente, negli ultimi anni si sono celebrati i processi relativi alle operazioni denominate *Pozzo, Vivaio, Mustra, Torrente, Ponente, Gotha 1, Gotha 2,Gotha 3, Gotha 4*, che hanno assorbito e continueranno ad assorbire in modo pressoché esclusivo le energie dell'Ufficio della Procura della Repubblica presso quel Tribunale (cfr. la relazione del Procuratore Capo 13 settembre 2016, pag. 4, All. 8) e dei magistrati impegnati a comporre i collegi giudicanti.

Anche in riferimento a tale parametro, quindi, il provvedimento

impugnato non può trovare giustificazione alcuna anche alla luce delle stesse premesse da cui muove il Ministero che dichiara (cfr. la *Relazione tecnica*, pag. 11, All. 4) di voler condivisibilmente implementare i presidi giudiziari per "*corrispondere alle peculiari esigenze di presidio del ruolo della giurisdizione sia nei territori caratterizzati dalla presenza di endemici e pervasivi fenomeni di criminalità organizzata sia laddove comunque si avvertono precipue esigenze di salvaguardia della coesione sociale*".

È anche evidente la palese disparità di trattamento anche verso Procure di Tribunali non distrettuali come, ad esempio, quello di Castrovillari (ma molti altri esempi si potrebbero fare: cfr. *infra*) il cui organico è stato giustamente potenziato, mentre a Barcellona sono state sottratte risorse preziosissime pari al 20% dell'organico (cfr. il Parere del Consiglio giudiziario di Messina 19 settembre 2016, pag. 4, All. 7).

c) Le pendenze (*scilicet*, l'arretrato) non sono state prese in esame perché il Ministero ha affermato che il problema va affrontato con strumenti straordinari e non con quello ordinario del dimensionamento delle piante organiche (cfr. *Relazione tecnica* pag. 19, All. 4):

> Tuttavia, ai fini di una manovra di revisione come la presente, si impone di riconoscere prioritario e fondamentale rilievo, anziché allo *stock* dei procedimenti arretrati, all'entità delle sopravvenienze e, dunque, dei flussi.
>
> Ciò non toglie che le pendenze possano assumere – e di fatto sovente assumono – un valore peculiare (integrativo/correttivo) per la valutazione del carico complessivo di lavoro dei singoli uffici.
>
> Resta confermato, peraltro, che il tema dell'arretrato esige piani di intervento, generali e particolari, che prescindano dalla determinazione delle piante organiche, necessitando di misure mirate a risolvere situazioni di *deficit* non strutturali, ma organizzativi e, comunque, contingenti.

Si tratta di un'affermazione palesemente risibile perché espressa nel momento in cui (*de lege lata*) non esiste alcun piano straordinario di

smaltimento dell'arretrato, ma ci si affida solo alla normale attività degli uffici giudiziari esistenti.

L'affermazione è anche in contrasto con quanto condivisibilmente (ma sul punto, contraddittoriamente) affermato nella stessa *Relazione tecnica* (pagg. 4 s., All. _7) secondo cui la consistenza delle piante organiche degli uffici giudiziari, seppur naturalmente dotata di una certa stabilità, deve essere fatta oggetto di continuo monitoraggio ed essere suscettiva degli aggiustamenti che l'esperienza dimostrerà necessari.

> ' Nell'alveo delle politiche di recupero dell'efficienza del sistema giudiziario, il progetto di revisione delle piante organiche del personale di magistratura non vuole porsi, quindi, come premessa di una nuova cristallizzazione delle scelte fondamentali per una corretta allocazione delle risorse disponibili: essendo funzionale ad un complessivo ripensamento dei modelli organizzativi e di funzionamento degli uffici, così come le altre misure adottate esso è destinato ad essere soggetto ad una fisiologica azione di monitoraggio e verifica operativa, così da consentire l'adozione, ove necessario, di opportuni interventi integrativi e correttivi.

Pertanto, la dotazione dei magistrati avrebbe dovuto essere determinata anche tenendo conto della enorme mole di arretrato presente negli uffici giudiziari in parola che, nel caso che ci occupa è a dir poco enorme così come riferito nella relazione del Presidente del Tribunale (all. 9) e alla quale si rimanda.

La presente censura non vuole sindacare una scelta politica del Governo, ma solo rilevare una patente violazione di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti dagli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonché dall'art. 6 della C.E.D.U. in ordine all'effettività del diritto alla giustizia e alla ragionevole durata del processo.

Infatti, non è rinviando a futuri progetti di smaltimento dell'arretrato che il Ministero può legittimamente ignorare le istanze di giustizia

che reclamano da più tempo soluzione. Nascondendosi l'attualità del problema si lede ancor di più il principio della ragionevole durata del processo proprio perché i processi più antichi, nei quali è ormai consolidata la violazione dei diritti delle parti, sono quelli che dovrebbero essere trattati con priorità rispetto alle sopravvenienze. Il diritto alla giustizia, infatti, non si affievolisce col passare del tempo ed è identico tanto per le cause arretrate quanto per quelle sopravvenute e la scelta ministeriale qui contestata, determinando le dotazioni organiche senza considerare la necessità di soddisfare il diritto alla giustizia sotteso ai giudizi più risalenti, comporta una vera e propria doppia lesione diretta del diritto alla difesa e alla ragionevole durata dei giudizi.

A norma dei principi costituzionali e della C.E.D.U. richiamati, infatti, il Ministero avrebbe dovuto assicurare l'efficienza del sistema giudiziario in condizione di eguaglianza e parità a tutti i Tribunali grazie ad una dotazione di personale giudiziario adeguato non solo alle sopravvenienze, ma anche all'arretrato esistente salvo poi – in sede di periodico monitoraggio e aggiornamento – ridurre (in ipotesi) il personale assegnato qualora si accerti il superamento delle criticità originariamente avvertite o, in alternativa, in caso di effettivo avvio di efficaci programmi straordinari di smaltimento dell'arretrato.

d) I procedimenti generati nei vari circondari per violazione della c.d. Legge Pinto era un altro elemento oggettivo di valutazione che il Ministero avrebbe dovuto considerare in sede di ottimale distribuzione delle dotazioni organiche del personale giudiziario.

Sono notori i costi insostenibili per il pubblico erario che pure lo Stato è costretto a patire per indennizzare i soggetti il cui diritto alla

ragionevole durata del processo è leso per le lungaggini processuali. Ebbene, la pretermissione dell'analisi dei circondari in cui, a causa del sottodimensionamento degli organici, origina il maggior numero di procedimenti per risarcimento danni (come nel caso del Tribunale cui si riferisce il presente giudizio, gravato da oltre 18.854 giudizi, con sopravvenienze annue di circa 1.300 causa civili di cognizione ordinaria, 450 di lavoro, 1.700 di previdenziale e 1.400 i dibattimenti penali: cfr. relazione Presidente del Tribunale 7 maggio 2016, pag. 5, All. 9) ha determinato un provvedimento irragionevole che, in tanti casi (come notato dallo stesso C.S.M. nel parere più volte richiamato) per scelte dichiaratamente politiche rafforza i Tribunali già efficienti (o, a tutto voler concedere, in condizioni di minor crisi) a danno di quelli (come nel nostro caso) maggiormente in difficoltà.

La conseguenza oggettiva e inevitabile è che, allungandosi ancora di più i tempi processuali, si avrà un doppio danno: il primo, per i cittadini, costretti ad attendere più a lungo per avere giustizia; 2) per lo Stato, che dovrà indennizzare costoro sempre più (cfr. parere del Consiglio giudiziario 19 settembre 2016, pag. 12, All. 7).

Nel caso del Tribunale di Barcellona P.G. (cfr. la relazione del Presidente, pagg. 2 ss. All. 9) ogni magistrato civile è gravato da circa 2.215 cause sul ruolo a fronte di una media nazionale di circa 863. A fronte di un carico così spaventoso (che colloca il Tribunale di Barcellona al terzultimo posto in Italia dopo quelli di Lamezia Terme e Foggia), i magistrati che operano in questo circondario sono tra i più produttivi d'Italia con una media annuale *pro-capite* di 891 procedimenti definiti rispetto a una mediana nazionale di 786 procedimenti per magistrato!

La stessa Relazione ispettiva condotta dal Ministero nel 2014 rileva l'incremento progressivo del tempo di definizione dei giudizi civili (cfr. pag. 26, All. 14)

3.a.4. *Tempi di definizione dei procedimenti*

Nel periodo in esame sono stati 1.387 i procedimenti contenziosi che hanno avuto una durata superiore ai 4 anni, per una incidenza percentuale pari al 57,1% delle definizioni. L'Ufficio ha rilevato, inoltre, che 17 procedimenti definiti nel periodo hanno avuto una durata superiore ai 10 anni (iscrizione più remota giugno 1993). Per tutti i procedimenti la prima udienza di comparizione è stata fissata ad oltre un anno dall'iscrizione della causa.

Le definizioni ultratriennali dei procedimenti trattati in secondo grado sono state complessivamente 18, pari al 34% degli affari (53) esauriti nel periodo.

Nel settore del lavoro per il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sono stati rilevati 4.170 i procedimenti definiti dopo oltre tre anni dall'iscrizione, pari al 47% del complesso delle definizioni (8.876).

L'analisi dell'elenco dei procedimenti conclusi oltre i 7 anni (23 per il 2009, 17 per il 2010, 10 per il 2011, 28 per il 2012 e 42 per il 2013) indica un incremento del numero di procedimenti con elevati tempi di trattazione, coincidente con l'aumento dell'indice delle definizioni.

È evidente, dunque, che minore sarà il numero dei magistrati assegnati, minore sarà quello numero delle sentenze e, quindi, maggiori le azioni per Legge Pinto che saranno intentate con enorme dispendio di risorse finanziarie.

e) La frequenza del *turnover* e le assenze del personale giudiziario presso gli uffici di Barcellona P.G. sono ulteriori elementi di disfunzione della Procura della Repubblica e del Tribunale, debitamente evidenziati al Ministero e che questo non ha preso in considerazione senza motivare alcunché. Come tutte quelle non distrettuali, infatti, Barcellona è una sede scelta soprattutto da magistrati di prima nomina, assai facilmente soggetti a trasferimento non appena maturano le condizioni e a congedi per gravidanza e maternità.

Come evidenziato dal Consiglio giudiziario (cfr. parere 19 settembre 2016, pag. 13, All.7), presso il Tribunale di Barcellona "*negli ultimi sei anni, a fronte di una pianta organica di 15 unità, si siano avvicendati ben 36 magistrati. Da tale peculiare composizione degli uffici deriva anche*

l'elevato numero di assenze dal servizio per gravidanza e maternità. Si tratta di fattori dalla cui azione sinergica, soprattutto negli uffici di piccole dimensioni, può derivare una sostanziale paralisi dell'attività giudiziaria".

f) I procedimenti in materia previdenziale sono stati anche illogicamente espunti dal conteggio delle sopravvenienze affermandosi che trattasi di controversie ormai risolte in sede amministrativa. Se ciò è vero sul piano procedurale, non lo è su quello dell'impegno del personale giudiziario perché le controversie previdenziali postulano comunque l'espletamento di un accertamento tecnico preventivo che costituisce (soprattutto nelle regioni meridionali e in quello barcellonese in particolare), un carico di contenzioso assai rilevante.

3.4. In conclusione, è evidente la contraddizione e la disparità di trattamento tra i criteri dallo stesso Ministero indicati e le conclusioni cui giunge il provvedimento impugnato, nonché le carenze, le omissioni le incongruenze nel voler privilegiare alcune emergenze oggettive e nell'obliterarne altre.

Tutto ciò si traduce in un provvedimento palesemente illegittimo, che merita di essere immediatamente annullato per tutto quanto sopra espresso.

4 – Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con precedenti provvedimenti. Difetto e contraddittorietà della motivazione. Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento.

4.1. Negli ultimi anni, tutte le istituzioni competenti in materia di Giustizia (Ministero, C.S.M. e Commissione Parlamentare Antimafia, oltre il locale Ordine forense e i vertici degli uffici giudiziari locali e della Corte d'Appello), hanno condotto attente istruttorie in esito alle quali, constatate le condizioni di grave difficoltà in cui versa la sede in questione, avevano concluso nel

senso della necessità di rafforzare questo presidio.

4.1.1. Per quanto concerne la riduzione di una unità dell'Ufficio della Procura, (come evidenziato nel parere del Consiglio giudiziario, pagg. 16 s. All. 7) la Commissione parlamentare antimafia, concludendo la visita condotta presso gli Uffici giudiziari di Barcellona P.G. (istituito all'inizio degli anni '90 proprio come avamposto nella lotta alla criminalità mafiosa), ha riconosciuto come il territorio di quel circondario sia caratterizzato da un'alta densità mafiosa nonché contrassegnato da gravissimi fatti di sangue e da episodi intimidatori del massimo allarme sociale, tali da imporre un tangibile rafforzamento dei presidi giudiziari.

Nella Relazione annuale della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (febbraio 2016, pag. 723, All. 15) è stato osservato, inoltre, che

L'analisi delle linee evolutive e delle peculiarità che connotano le associazioni mafiose operanti nel territorio del Distretto di Messina ha condotto ad individuare due aree di operatività:

- il territorio della c.d. "*fascia tirrenica*" (Mistretta, Patti, Barcellona Pozzo di Gotto) caratterizzato dalla presenza di organizzazioni mafiose che, in virtù dei collegamenti con *Cosa nostra* delle province di Palermo, Catania e Caltanissetta, presentano strutture e sistemi operativi del tutto omologhi a quelli di *Cosa nostra* della provincia di Palermo;

La relazione è densissima di riferimenti alla criminalità mafiosa stanziata nel territorio di Barcellona P.G., appunto tra le più efferate e pericolose di tutto il Paese. Nota ancora la Direzione Nazionale Antimafia, infatti, (pag. 728, All. 15)

La "fascia tirrenica". Le evoluzioni processuali. I procedimenti "Gotha 1 e 2" e "Pozzo 2"

Nel periodo preso in esame la DDA di Messina ha continuato a prestare particolare attenzione alle attività poste in essere dalle associazioni mafiose della cosiddetta "*fascia tirrenica*" (da Tortorici a Mistretta, da Barcellona Pozzo di Gotto a Mazzarrà Sant'Andrea, a Santalucia del Mela e via dicendo), caratterizzate da strutture e metodi operativi del tutto omologhi a quelli di Cosa nostra palermitana.

La varietà e molteplicità degli interessi economici presenti in questo territorio ha portato *la mafia barcellonese* ad acquisire il controllo non soltanto dell'economia illegale (traffico di stupefacenti ed estorsioni), ma anche di quella legale, attraverso imprenditori "mafiosi" o, comunque, collusi con le associazioni mafiose.

Come già evidenziato nelle relazioni degli anni precedenti, questa analisi ha trovato una eccezionale conferma in una lunga serie di procedimenti iscritti a far data dal 2010.

I procedimenti n. 5919/10 mod. 21 e 8319/10 mod. 21 (c.d. operazioni "*Pozzo 2*" e "*Gotha 1 e 2*"), iscritti per i reati *ex* artt. 416 *bis*, 575, 577, 629 II comma c.p., 2, 4, 7 Legge 895/1967, 7 Legge 203/1991 ed altro ancora, possono senz'altro essere considerati come le più importanti e articolate operazioni antimafia condotte nell'intera provincia di Messina negli ultimi venti anni.

Il 28 giugno 2016 (pochi giorni prima, dunque, della proposta che ha portato al provvedimento qui impugnato) proprio l'On.le Ministro della Giustizia aveva fatto visita al Tribunale e alla Procura della Repubblica di Barcellona, assicurando attenzioni e risorse per un circondario riconosciuto come fondamentale nella geografia giudiziaria siciliana (cfr. la Relazione del Procuratore Capo 13 settembre 2016, pag. 3, All. 8).

L'accurata ispezione ministeriale condotta poco tempo orsono negli Uffici giudiziari di Barcellona aveva constatato che la consistenza del personale requirente della Procura della Repubblica (Procuratore Capo e cinque Sostituti) era "*adeguata alle esigenze dell'Ufficio*", ancorché penalizzata dai frequenti *turnover* (cfr. la *Relazione* dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia a seguito dell'accesso ispettivo del 4-12 marzo 2014, pag. 46, All. 14):

2.2. *Composizione della pianta organica dei Magistrati*

In pianta organica, oltre al Procuratore della Repubblica, sono previsti 5 Sostituti. Un solo posto è risultato vacante a data ispettiva, con una scopertura del 20%. Tuttavia, tra l'agosto del 2009 e l'aprile del 2011 si sono registrate gravi vacanze in organico (da 2 a 4 unità, sui 5 Sostituti previsti in pianta). Nel complesso, in sede si sono alternati 8 Magistrati.

In pianta vi sono altresì 6 posti di Vice Procuratore Onorario, di cui 5 presenti in servizio.

Non vi sono stati casi prolungati di assenza extraferiale dei Magistrati. Frequente è stata l'applicazione, sia pur per periodi molto limitati, dei Sostituti presso altri Uffici giudiziari del distretto. Da segnalare i lunghi periodi di applicazione di uno dei Sostituti alla Procura di Messina – D.D.A.

La pianta organica dei Magistrati deve ritenersi adeguata alle esigenze dell'Ufficio.

4.1.2. Nel caso del Tribunale, invece, l'ispezione si era conclusa con un espresso riconoscimento della inadeguatezza della Pianta organica e, quindi, della necessità di implementarla (cfr. *Relazione sull'ispezione agli uffici giudiziari* del 2014, pag. 18, All. 14) :

Alla luce dei flussi di lavoro rilevati in corso di verifica la pianta organica dei Magistrati del Tribunale deve ritenersi sottodimensionata rispetto alla domanda di giustizia del territorio, avuto riguardo alle dimensioni ed al carico complessivo di lavoro[1]. Deve, in particolare, essere segnalato lo stato di grave sofferenza dell'Ufficio per il continuo avvicendarsi dei Magistrati (10 unità trasferite ad altra sede o poste in quiescenza nel solo biennio 2010-2011, con una percentuale di scopertura complessiva >50%). La situazione è aggravata dai limiti ordinamentali di utilizzo dei numerosi MOT in organico in attesa della prima valutazione professionalità[2].

Il giudizio sul sottodimensionamento dell'organico è stato più volte ribadito nella medesima Relazione ispettiva (cfr. Pag. 33):

All'esito della verifica ispettiva deve essere rilevata l'efficacia delle misure organizzative adottate dal Presidente del Tribunale, che, a fronte delle scoperture dell'organico – peraltro, sottodimensionato rispetto alla domanda di giustizia del territorio – e della negativa incidenza del massivo *turn over* dei Magistrati, hanno assicurato la tempestiva evasione degli affari sopravvenuti e, soprattutto, consentito di superare le difficoltà derivanti dalla integrazione dei servizi delle due soppresse Sezioni distaccate.

Peraltro, il Presidente del Tribunale, con relazione 20 ottobre 2016, n. 2320 (All. 10), aveva contestato la proposta ministeriale di lasciare inalterato il numero di magistrati, rammentando, sulla base di dati oggettivi, da un lato le condizioni di gravissima difficoltà in cui il Tribunale si trova a causa del sottodimensionamento dell'organico (invocava vanamente

l'assegnazione di almeno quattro unità di magistrati giudicanti) e, dall'altro, evidenziando la grande produttività dei magistrati addetti.

Nello stesso senso si è più volte espresso il locale Consiglio forense che ha ripetutamente invocato l'implementazione degli organici (cfr. i deliberati del 7 dicembre 2012, All. 16; 12 aprile 2013, All. 17; 31 ottobre 2013, All. 18; 18 novembre 2014, All. 19; 5 aprile 2016, All. 20; 14 settembre 2016, All. 11).

Palese, dunque, l'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui riduce il numero dei magistrati requirenti presso la Procura della Repubblica e non aumenta i magistrati presso il Tribunale di Barcellona in plateale contrasto con altri recenti provvedimenti ministeriali che, a seguito di istruttorie specifiche (e non basate su dati meramente numerici o, peggio, da dichiarati condizionamenti politici), avevano evidenziato la necessità di implementare le dotazioni giudiziarie sul territorio.

4.2. Senza recesso da tutto quanto sopra un'ultima e contestuale contraddizione vi è tra quanto osservato dal C.S.M. con il proprio parere e quanto statuito dal Ministero con il provvedimento impugnato, avuto specifico riferimento alla riduzione dei Sostituti presso la Procura.

Infatti, il D.M. 1 dicembre 2016, qui censurato è illegittimo anche perché non motiva adeguatamente (neppure con il richiamo alla *2^ Relazione tecnica*) in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di dover disattendere il parere del C.S.M. L'organo di autogoverno della magistratura aveva espressamente concluso nel senso di non ridurre la dotazione della Procura della Repubblica di Barcellona, e poi il Ministero si è comportato in modo opposto, determinando il detrimento di una unità di cui si è sin qui detto.

Il Ministero usa due argomenti: Barcellona non è sede distrettuale

e i carichi di lavoro sono compatibili con la media nazionale (cfr. la *2^ Relazione tecnica*, pag. 9, All. 13)

Invero, entrambi sono eccentrici rispetto a quanto osservato dal C.S.M. (pag. 32, All. 12) che aveva piuttosto evidenziato come "***la prospettata riduzione dell'organico potesse compromettere la funzionalità dell'ufficio di così ridotte dimensioni***". Il Ministero, infatti, risponde parlando d'altro, e in effetti (come già notato dal Procuratore Capo nella propria relazione al Consiglio giudiziario pag. 2, All. 8), la riduzione in questione, seppur apparentemente "solo" di una unità (su cinque), determina un aggravio di lavoro del 20%. Tanto più questa decurtazione è grave ove si consideri il frequentissimo *turnover* e le ricorrenti assenze per gravidanza e maternità di molti magistrati addetti con i conseguenti lunghi periodi di vacanza dei posti.

In sostanza, il Ministero non supera la pertinente osservazione mossa dall'organo di autogoverno.

Inoltre, i due motivi ostentati dalla "*2^ Relazione integrativa*" non sono neppure adeguati. Che Barcellona non sia sede distrettuale non significa nulla, tant'è che molte sedi di analoghe caratteristiche sono state potenziate (Modena +1, Parma +1, Reggio Emilia +1, Bergamo +1, Cremona +1, Mantova +1; Lamezia Terme, + 1: cfr. la Tabella B, allegata alla Relazione tecnica del Ministero pag. 10, All. 5). Come si è già notato, poi, anche se non è sede distrettuale, il Tribunale di Barcellona è quello presso cui si tengono i principali processi per mafia del Distretto (tra gli ultimi in ordine temporale, i dibattimenti nati a seguito delle operazioni *Pozzo, Vivaio, Mustra, Torrente, Ponente, Gotha 1, Gotha 2, Gotha 3, Gotha 4*) per la cui celebrazione sono totalmente assorbite le pochissime risorse di Sostituti presso la locale

Procura perché se la fase delle indagini antimafia è di competenza della D.D.A., l'attività di P.M. d'udienza è assicurata dai sostituti operanti presso i Tribunali ove si svolgono i vari processi.

Il secondo argomento ("*carichi di lavoro compatibili con la media nazionale*"), non tiene conto che il territorio specifico è proprio tra quelli segnati da elevatissima presenza mafiosa, da fenomeni di disgregazione sociale, da caratteristiche territoriali complesse (ricadono nella competenza della Procura di Barcellona P.G anche le Isole Eolie dove è attiva anche una sede staccata del Tribunale) e il distretto industriale e petrolifero di Milazzo (il principale della Provincia), con tutte le problematiche connesse ai reati sul lavoro a quelli ambientali e urbanistici che segnano un simile contesto socio-territoriale.

Pertanto, in coerenza con quanto affermato tra i propri criteri direttivi ("*corrispondere alle peculiari esigenze di presidio del ruolo della giurisdizione sia nei territori caratterizzati dalla presenza di endemici e pervasivi fenomeni di criminalità organizzata sia laddove comunque si avvertano precipue esigenze di salvaguardia e promozione della coesione sociale*": così nella *Relazione tecnica*, pag. 11, All. 4), la Procura della Repubblica si sarebbe dovuta implementare, non certo depotenziare. Tanto più vale questa considerazione, ove si consideri che il Ministero ha ritenuto di dover meglio attrezzare altri uffici giudiziari (si pensi a Vicenza + 2 Sostituti per un totale di 16 unità; Treviso + 1, per un totale di 12 unità) dove – volendo amaramente ironizzare – contrariamente alle apparenze sono maggiori i fenomeni di penetrazione della criminalità (di quella mafiosa in particolare) e più necessaria la "*attività di salvaguardia e promozione della coesione sociale*"

rispetto a Barcellona dove con un Sostituto procuratore della Repubblica in meno la lotta alla criminalità sarà più efficiente!

4.4. Analogamente il provvedimento non è motivato rispetto alla proposta di non aumentare il numero di magistrati giudicanti. Il Ministero non argomenta nulla, sicché il difetto di motivazione è in questo caso totale.

Il C.S.M. nel proprio parere (Pag. 32, All. 12), invece, dopo aver argomentato le ragioni per le quali la riduzione di una unità in Procura comprometterebbe la funzionalità dell'ufficio, per tutto il resto si limita ad affermare che "*il progetto ministeriale appare sostenuto dall'adeguata considerazione delle sopravvenienze, temperata dalla concreta applicazione degli indicatori qualificativi*".

Si tratta, come appare evidente, di un'affermazione tautologica e lontana dal rispetto del precetto *ex* art. 3, L. n. 241 del 1990. A ben vedere, l'argomento conferma come la quantificazione delle unità di personale sia stata parametrata solo in riferimento al dato delle sopravvenienze e non anche dell'arretrato. Ciò evidenza l'inadeguatezza di un criterio che non tiene conto della realtà di fatto esistente (*scilicet*, dell'enorme numero di cause pendenti) e della necessità di dar soluzione anche a tali emergenze.

D'altronde, poiché le cause remote e quelle recenti convivono nello stesso ruolo, i ritardi si riverberano su tutte le cause, determinando una situazione di generalizzata inefficienza di tutto il Tribunale, con l'unica conseguenza di moltiplicare le violazioni dei principi costituzionali sopra ripetutamente invocati in tema di giustizia, avuto specifico riferimento proprio a quello della ragionevole durata del processo.

Palese, dunque, l'illegittimità del D.M. impugnato che in

contrasto con le obiettive esigenze del Tribunale e della Procura non ha aumentato il numero dei magistrati al primo e, addirittura, diminuito del 20% la dotazione di Sostituti nella seconda.

Istanza cautelare:

Il ricorso è palesemente fondato e merita di essere accolto. *Medio tempore* occorre sospendere gli effetti del provvedimento impugnato le cui conseguenze dannose sono già in atto.

Come si accennava, la Procura della Repubblica è stata sguarnita nella percentuale di un quinto del personale e, quindi, è stata immediatamente posta nelle condizioni di non poter operare efficacemente.

Gli affari penali dovranno essere ripartiti tra i sostituti in atto in servizio, con ulteriore aumento dei tempi per la loro definizione e con il rischio sempre maggiore di veder prescrivere reati che, invece, meriterebbero di essere severamente perseguiti.

Per quanto attiene alla mancata implementazione del numero dei magistrati giudicanti, si tratta di una determinazione che nuoce permanentemente all'efficienza degli uffici giudiziari del circondario, facendo maturare, giorno dopo giorno, nuove ipotesi di risarcimenti per violazione dei termini per la ragionevole durata del processo e, anche qui, di prescrizione in caso di procedimenti penali.

Evidente, dunque, il danno grave, immediato e irreparabile che subisce il foro locale che, concorrendo all'efficiente organizzazione del servizio giudiziario, vede lese le proprie attribuzioni e la propria efficacia e produttività lavorativa. Il danno è, così, immediatamente percepibile sia in capo al Consiglio dell'Ordine – che rappresenta l'interesse collettivo di tutti gli

iscritti – sia dell'Avv. Russo quale avvocato operante prevalentemente in quel circondario.

Si consideri, infine, che la invocata misura cautelare sarebbe autoapplicativa perché, sospendendo *in parte qua* la Tabella "E" annessa al D.M. 1 dicembre 2016, rimarrebbe ferma l'attuale dotazione organica dei sostituti in Procura, senza necessità di ulteriore attività conformativa.

Per l'implementazione del numero dei magistrati giudicanti, invece, occorre un *remand* al Ministero perché riediti il proprio potere, ma stavolta legittimamente e in conformità ai principi costituzionali sopra invocati.

Quanto sopra premesso e ritenuto,

S I C H I E D E

previa sospensione, l'annullamento *in parte qua* del provvedimento impugnato.

Con vittoria di spese e compensi difensivi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, per il presente ricorso è dovuto un contributo unificato di € 650,00.

Messina, 27 gennaio 2017.

Prof. Avv. Antonio Saitta

Prof. Avv. Antonio Saitta

Relata di notifica: Io sottoscritto Prof. Avv. Antonio Saitta, in base alla Legge n. 53 del 21 gennaio 1994, ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina rilasciata in data 10 settembre 2014 n. 193, previa iscrizione al n. 139 del mio cronologico, ho notificato per conto dell'Avv. Francesco Russo, in proprio e nella qualità di Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto il superiore atto avente mandato speciale in calce al

1) Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato per legge presso la **Avvocatura generale dello Stato, Via dei Portoghesi, 12, 00186, Roma**, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. A.R. n. 76759059346-4, spedita dall'Ufficio Postale di Messina n. 18, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. Avv. Antonio Saitta

2) **Consiglio Superiore della Magistratura**, in persona del Presidente della Repubblica, Presidente del C.S.M. domiciliato per legge presso la **Avvocatura generale dello Stato, Via dei Portoghesi, 12, 00186, Roma**, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. A.R. n. 76759059343-9, spedita dall'Ufficio Postale di Messina n. 18, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. Avv. Antonio Saitta

3) **Consiglio Superiore della Magistratura**, in persona del Vice Presidente, domiciliato per legge presso la **Avvocatura generale dello Stato, Via dei Portoghesi, 12, 00186, Roma**, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. A.R. n. 76759059345-3, spedita dall'Ufficio Postale di Messina n. 18, in data corrispondente a

Prof. Avv. Antonio Saitta

quella del timbro postale.

Prof. Avv. Antonio Saitta

4) **Sig. Avv. Alessandro Vaccaro,** con studio legale in **16121 Genova, Via Maragliano, n. 2/8**, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. A.R. n. 7675959344-0, spedita dall'Ufficio Postale di Messina n. 18, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. Avv. Antonio Saitta

5) **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova,** in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato per la carica in **16121 Genova, Palazzo di Giustizia - Piazza Portoria, n. 1,** ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. A.R. n. 76759059347-5, spedita dall'Ufficio Postale di Messina n. 18, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. Avv. Antonio Saitta